Argea
Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5718

DEL 11/12/2012

Oggetto: P.S.R. 2007 - 2013 - Misura Fb - Miglioramento del Benessere degli Animali. Annualità 2007. Accoglimento ricorso gerarchico ditta Bachis Giuliano (CUUA**: BCHGLN43C20I734V).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2007-2013 - Misura Fb - Miglioramento del benessere degli animali. Annualità 2007;

PREMESSO che in data 30/05/2006 la ditta Bachis Giuliano ha inoltrato domanda di adesione alla misura in oggetto;

PREMESSO che nel 2007 la ditta ha presentato domanda di conferma degli impegni di cui alla suddetta misura;

PREMESSO che, con nota prot. 12215 del 27.08.2009, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus ha notificato alla Ditta il 29/08/2009, tramite raccomandata a/r e al CAA mandatario, tramite posta prioritaria, l'avvio del procedimento per la riduzione del premio, con penalità del 6% calcolata sul premio dell'annualità 2006. La penale è stata applicata in quanto la Ditta ha sottoposto al primo controllo CMT, previsto dal bando, soltanto una parte dei capi in lattazione. Ai destinatari veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione di documenti e/o memorie difensive;

PREMESSO che il 09/09/2009 la Ditta riscontrava il suddetto provvedimento, presentando una richiesta di riesame;

PREMESSO che il 08/02/2010 l'Ufficio istruttore comunicava alla Ditta la non accoglibilità della suddetta richiesta in quanto inviata il 09/09/2009, cioè oltre il termine previsto nel preavviso;

VISTO il ricorso gerarchico presentato il 24/03/2010, tramite il CAA mandatario, nel quale la Ditta adduce che la comunicazione di riduzione del premio (prot. 12215 del 27/08/2009) spedita sia al titolare dell'azienda che al CAA, è pervenuta ai singoli destinatari in date diverse. Inoltre, l'Ufficio istruttore non ha specificato quali dei due destinatari avesse la priorità, omettendo di riportare, per uno dei due, la dicitura "per conoscenza". La Ditta chiede, pertanto, che l'istanza di riesame presentata da essa stessa, ma spedita dal CAA, venga accolta e che l'istruttoria della domanda venga riaperta, considerato che la comunicazione della nota di avvio del procedimento è pervenuta al CAA successivamente a quella della Ditta;

VERIFICATO che nell'avvio di procedimento l'Ufficio istruttore non ha indicato il destinatario principale e quello "per conoscenza";

CONSIDERATO che la mancata indicazione del destinatario principale può aver indotto in errore in ordine al soggetto tenuto a riscontrare il preavviso e, conseguentemente, rispetto al termine entro cui farlo;

CONSIDERATO che il preavviso è stato spedito al CAA tramite posta prioritaria e pertanto non è dato conoscere il giorno di ricezione dello stesso;

CONSIDERATO che la Ditta, tramite il CAA, ha riscontrato il preavviso il 09/09/2009 e, stante quanto sopra rappresentato, non è possibile stabilire con certezza se il riscontro sia stato inviato entro i dieci giorni dal ricevimento del preavviso da parte del CAA;

RITENUTO per quanto sopra accoglibili le osservazioni formulate dalla ditta;

ESAMINATO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n°5636 del 23/11/2012;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Bachis Giuliano (CUUA**:** **BCHGLN43C20I734V**), riammettendo in istruttoria l'istanza di premio;

ART.2 di incaricare il Servizio Territoriale del Basso Campidano e del

di procedere all'istruttoria di cui al punto 1, valutando nel merito anche la memoria difensiva pervenuta;

ART.3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato